

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SCUOLA SAN
GIOVANNI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DESENZANO DEL GARDA BS VIA
GARIBALDI 3

Numero REA: BS - 520718

Codice fiscale: 93016550175

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto del 28/10/2015 Repertorio N. 52.415 Raccolta N. 22.330 ----

----- **STATUTO** -----

----- **della "Società Cooperativa sociale SCUOLA SAN GIOVANNI"** -----

----- **Articolo 1** -----

----- **Denominazione e sede** -----

E' costituita, con sede nel Comune di Desenzano del Garda (BS), la Società cooperativa denominata -----

----- **"Società Cooperativa sociale SCUOLA SAN GIOVANNI".** -----

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie e succursali, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. ---

----- **Articolo 2** -----

----- **Scopo mutualistico** -----

La Cooperativa, con spirito **mutualistico**, senza fini speculativi e intendendo proseguire l'esperienza educativa a suo tempo iniziata dall'"Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia" e condivisa dalla "Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore" di Desenzano del Garda, si propone di perseguire, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali ed educativi di cui all'art. 4 c. 1 lett. a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381 a favore dei soci e di terzi. -----

La Cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 142/2001 e della legislazione in materia. -----

----- **Articolo 3** -----

----- **Oggetto** -----

La cooperativa potrà attuare gli scopi sociali mediante: -----

- l'organizzazione e la gestione di strutture sociali ed educative; -----
- la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani; -----
- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute e di solidarietà verso le persone svantaggiate; -----
- la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità educativa della famiglia. -----

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni, comprese quelle societarie straordinarie, consentite dalle norme vigenti, imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: -----

1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque

accessorie all'attività sociale; -----
2. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito; -
3. promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi; -----
4. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 59/92. -----

----- **Articolo 4** -----

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. -----

----- **Articolo 5** -----

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche, aventi la piena capacità di agire, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e tutte le persone di buona condotta morale e civile che condividano i fini statuari della società. -----

Possono inoltre essere soci coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della società cooperativa (soci fruitori). -----

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge. È consentita l'ammissione ai sensi di legge di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la Cooperativa. -----

Possono esservi soci sovventori, anche persone giuridiche, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. E' prevista, inoltre, la possibilità di istituire soci volontari che verranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Tali soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci ordinari. -----

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 1991 n. 381. -----

La Società cooperativa potrà operare e svolgere la propria attività di cui all'art. 3 del presente statuto anche con dipendenti non soci. -----

----- **Articolo 6** -----

Procedura di ammissione

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione, munita della presentazione da parte di due soci, precisando: nome, cognome, comune e data di nascita, domicilio, attività professionale ed ammontare delle quote che si intende sottoscrivere e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto. -----

Sull'accoglimento o meno della domanda decide il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Il nuovo socio dovrà versare le quote dovute entro un mese dalla comunicazione di accettazione della domanda, salva diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a

cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. -----

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

----- **Articolo 7** -----

----- **Obblighi dei soci** -----

Con l'ammissione il socio assume l'impegno di: -----

- a) adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente statuto, assoggettarsi ai regolamenti interni e ad ogni altra delibera assunta dagli organi sociali; -----
- b) di soddisfare puntualmente al pagamento di quanto dovuto alla società per qualsivoglia causale; -----
- c) il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----
- d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa; -
- e) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; -----
- f) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa; -----
- g) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società. -----

----- **Articolo 8** -----

----- **Soci speciali** -----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

- a) alla loro formazione professionale; -----
- b) al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. -----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. -----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 5. -----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11. -----

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione. -----

----- **Articolo 9** -----

----- **Recesso del socio** -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato

per qualsiasi motivo. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società. -----

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

----- **Articolo 10** -----

----- **Morte del socio** -----

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 12. -----

Entro un anno dalla data di decesso, essi devono indicare chi assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **Esclusione del socio** -----

L'esclusione dalla società può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge, nonché nei casi in cui il socio: -----

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----
- b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001; -----
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----
- d) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti; -----
- e) non adempia, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo; -----
- g) sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o che sia stato condannato ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; -----
- h) il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa. -----

Nei casi previsti dalle lettere a) e c), il socio inadempiente deve essere invitato, mediante lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione può aver luogo

soltanto se, trascorso un mese dal ricevimento del predetto invito, egli si mantenga inadempiente. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. -----

----- **Articolo 12** -----

----- **Liquidazione** -----

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto, quando non trovi applicazione l'art. 9, hanno diritto al rimborso delle quote sulla base dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, ma in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. -----

La domanda di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura di detto esercizio; in caso contrario, le relative somme sono devolute alla riserva ordinaria. -----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

----- **Articolo 13** -----

----- **Patrimonio** -----

Il patrimonio della società è costituito: -----

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 25 né superiore ai limiti di legge; -----

- dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti; -----

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----

- da eventuali riserve straordinarie; -----

- da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale; -----

- da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della società. --
Le riserve comunque costituite non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società, né all'atto del suo scioglimento. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento. Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione preventiva dell'organo amministrativo. Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili per atto tra vivi. -----

In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di legge e del presente statuto. -----

----- **Articolo 14** -----

----- **Bilancio** -----

L'esercizio sociale va dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero

entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: -----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; -----
- b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e con le modalità previste dalla legge; -----
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge; -----
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; -----
- e) la restante parte a riserva straordinaria. -----

I soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. -----

----- **Articolo 15** -----

----- **Ristorni** -----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività sociale. -----

La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; -----
- emissione di quote di sovvenzione. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

----- **Articolo 16** -----

----- **Assemblea dei soci** -----

L'Assemblea è composta da tutti i soci. Essi vi intervengono a norma delle disposizioni che seguono. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. --

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. I soci decidono sulle materie a loro deferite dalla legge o dal presente Statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

1. l'approvazione del bilancio; -----
2. la nomina degli Amministratori; -----
3. la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore se previsti; -----
4. le modifiche dell'atto costitutivo; -----
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; -----
7. approvare gli eventuali regolamenti interni; -----

8. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci; ----
9. deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito alla Legge 59/92 e dalle leggi in materia; -
10. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. -----

L'assemblea potrà riunirsi, all'inizio di ogni anno scolastico o sociale, per sezioni, composta ciascuna da soci rispettivamente genitori (di scolari iscritti alle varie scuole) o studenti maggiorenni, ovvero frequentanti i centri sociali o culturali o le altre opere. L'assemblea delibera altresì su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.. -----

----- **Articolo 17** -----

----- **Convocazione dell'assemblea** -----

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Il Consiglio può deliberare la convocazione dell'assemblea ogni volta lo ritenga utile alla gestione sociale. Le convocazioni delle assemblee vengono eseguite mediante comunicazione ai soci dell'avviso contenente l'ordine del giorno spedito a mezzo di raccomandata A/R o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata per ricevuta, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica, o qualunque altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento e sempre che il socio abbia espressamente autorizzato in tal senso l'Organo Amministrativo con comunicazione scritta contenente anche i dati di riferimento necessari per effettuare la comunicazione con le predette modalità alternative; salva diversa indicazione, l'autorizzazione sarà valida sino a modifica o revoca da effettuarsi per iscritto. Nel libro soci dovrà risultare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica dei soci, se lo possiedono. Nei casi previsti al presente paragrafo la convocazione sarà considerata validamente inviata in caso di utilizzo di telefax se porterà allegato un rapporto di trasmissione positivo e in caso di utilizzo di posta elettronica se prodotta stampa del messaggio di posta elettronica inviato unitamente alla conferma di recapito del messaggio inviato resa dal server di posta del mittente a seguito di conferma del server di destinazione. L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno della seconda adunanza, qualora la prima dovesse andare deserta. -----

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

----- **Articolo 18** -----

----- **Intervento in Assemblea** -----

Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti a libro soci cooperatori da almeno novanta giorni. L'Assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale o il luogo precisato nell'avviso di convocazione e le varie filiali della Società o il domicilio dei soci iscritti nel libro soci. L'avviso di convocazione dovrà precisare, qualora l'Assemblea possa tenersi per videoconferenza, i luoghi dove sarà possibile partecipare alla riunione mediante collegamento video-audio. Presso tali luoghi dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti che la legge impone di depositare presso la sede della Società prima dell'adunanza. Condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente della legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe, nonché la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente in tempo reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli argomenti discussi e di votare e di tutto quanto sopra dovrà darsi atto nel relativo verbale; verificandosi questi presupposti la riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci iscritti nel libro soci, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazioni potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare a mezzo di delega scritta ad altro socio nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della legge. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. ----- Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dalla stessa Assemblea. -----

----- **Articolo 19** -----

----- **Maggioranze** -----

Fatto salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente atto costitutivo, l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza degli iscritti o libro soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. -----

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di tre per socio e comunque con i limiti posti dalla legge. Le decisioni dei soci sono validamente adottate con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale per le delibere relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione

dei diritti spettanti ai soci. Le votazioni verranno ordinariamente effettuate per alzata di mano. -----

----- **Articolo 20** -----

----- **Verbale** -----

Per la redazione del verbale assembleare l'Assemblea nominerà un Segretario e, se lo crede del caso, due scrutatori, scegliendoli tra i soci. Nei casi in cui sia obbligatorio, il segretario sarà scelto nella persona di un Notaio previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. -

----- **Articolo 21** -----

----- **Consiglio di Amministrazione** -----

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da tre a quindici membri eletti dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero e funziona a norma di legge. -----

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. ----

Gli amministratori durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a terzi non soci, tuttavia la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro funzioni e potranno aver diritto ad un compenso per l'opera prestata, compenso che verrà stabilito annualmente dall'assemblea dei soci. In caso vengano meno uno o più Amministratori, il Consiglio procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 c.c.. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la nomina del nuovo Consiglio. -----

----- **Articolo 22** -----

----- **Convocazione e delibera del Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale sia altrove, dal Presidente, o dal Vice-Presidente, tutte le volte che ne sia ravvisata l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della riunione; tale termine può essere ridotto ad un giorno in caso di urgenza. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza il Consiglio è presieduto dal più anziano di età dei Consiglieri intervenuti. Il Presidente sarà assistito da un Segretario da esso nominato che può essere anche persona estranea alla Società se invitata a partecipare alla riunione. Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante videoconferenza, se e in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del

Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in caso di assenza del Presidente, il voto del Vice-Presidente. Le votazioni sono normalmente palesi. Sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere o quando si tratti di questioni nelle quali siano interessati amministratori o sindaci o loro parenti ed affini sino al terzo grado. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di Segretario. -----

----- **Articolo 23** -----

----- **Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e gli sono conferiti tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di Statuto, siano riservati alla competenza dei soci. -----

Spetta pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione (e salvi solo i limiti, anche economici, eventualmente stabiliti dalla legge o dai soci): -----

- a) convocare l'Assemblea dei soci; -----
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dei soci; -----
- c) redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accompagnamento che indichi specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo-mutualistico della Società; -----
- d) predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre all'Assemblea; -----
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Cooperativa; -----
- f) dare l'adesione a cooperative, consorzi od altri organismi le cui finalità possono integrare gli scopi e le iniziative societarie o essere comunque utili alla stessa ed ai soci; -----
- g) deliberare circa il conferimento di procure generali o speciali, fatte salve le facoltà attribuite al Presidente dall'articolo seguente; -----
- h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni, le retribuzioni e la carriera: per quanto riguarda gli insegnanti, l'assunzione e il licenziamento si effettueranno sentito il parere del direttore della scuola, ove sia stato nominato; -----
- i) compiere tutti gli atti, le operazioni e deliberare su programmi di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge, del presente Statuto o per deliberazione dell'Assemblea dei soci, siano riservate a quest'ultima; -----
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; -----
- m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto, nonché proporre all'Assemblea la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; -----
- n) nominare eventuali comitati tecnici, determinandone i compiti; -----
- o) l'eventuale nomina del Coordinatore o dei Coordinatori didattici della scuola ovvero delle scuole, del Direttore o dei Direttori dei centri culturali e delle altre opere previste dal presente statuto, fermo restando che tali nomine potranno concretarsi in contratti di lavoro subordinato ovvero di consulenza e che il Consiglio potrà delegare detta nomina anche ad uno dei propri componenti. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o più

dei suoi membri nei limiti di legge e nominare procuratori speciali, anche dipendenti della società. -----

----- **Articolo 24** -----

----- **Rinuncia, decadenza, scadenza** -----

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. --

I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. -----

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio. -----

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione (e scelti a scalare dell'elenco dei non eletti) con deliberazione approvata, se esistente, dal Collegio Sindacale. -----

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito. -----

----- **Articolo 25** -----

----- **Rappresentanza della Cooperativa** -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli è autorizzato ad inoltrare istanze a favore della società ed a riscuotere da enti pubblici e privati somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio; può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato giurisdizionale. In caso di assenza o di impedimento, le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. -----

----- **Articolo 26** -----

----- **Collegio Sindacale** -----

Qualora sia richiesto dalle norme di legge o i soci decidano volontariamente di istituirlo, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti esistente e funzionante nei casi e con le modalità prescritte dalla legge.

Il Presidente del Collegio sarà nominato dall'assemblea. -----

Il Collegio dura in carica tre esercizi sociali e comunque decade al momento dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina. -----

Il controllo contabile viene esercitato dal collegio sindacale. -----

----- **Articolo 27** -----

----- **Scioglimento e liquidazione** -----

In qualunque caso di scioglimento della Società, i soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri. -----

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, dovrà essere destinato in favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59 e, comunque, secondo quanto previsto dalle leggi in materia. -----

----- **Articolo 28** -----

----- **Clausole mutualistiche** -----

Le finalità mutualistiche del presente statuto sono inderogabili e non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi. --

----- **Articolo 29** -----

----- **Clausola compromissoria** -----

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse sorgere tra la

società e i soci, tra i soci medesimi ovvero fra la società e gli organi sociali, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero, sarà risolta, in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli studi Economico - Giuridici di Brescia, da un arbitro unico nominato dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione in via rituale. -----

----- **Articolo 30** -----

----- **Disposizioni varie e di rinvio** -----

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative previste dalle leggi vigenti. -----

In particolare la Cooperativa si avvarrà delle disposizioni di legge sulle Società a responsabilità limitata in quanto compatibili. -----

F.to Romano Micoli F.to Marco Pozzoli Notaio L.S.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE M.U.I. AI SENSI
DEL DECRETO 22/2/2007 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA 2.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA
2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IM-
PRESE.

ATTO REGISTRATO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI BRESCIA 2 IL 4 NOVEM-
BRE 2015 AL N. 41493 SERIE 1T.